

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE

in persona del Dottor Luigi Pagliuca in funzione di giudice unico, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies cpc tenutasi all'udienza del 15.3.11 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 842 del ruolo generale degli affari contenziosi

dell'anno 2010

e vertente tra

M. P. Snc

con l'avv. (omissis)

e

F. c snc

col proc. dom. avv. (omissis)

- opposta -

Oggetto: opposizione a d.i. n. 2560 del 3.12.09

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – L'opponente, dopo aver espressamente riconosciuto di avere ricevuto la merce oggetto delle fatture azionate monitoriamente e di averne pagato solo parzialmente il corrispettivo, ha fondato l'opposizione sull'esistenza di asseriti vizi, indicati genericamente e non specificamente descritti, nel materiale fornitole dall'opposta e di cui è stato ingiunto il pagamento.

2 – L'opposta ha tempestivamente eccepito in comparsa di risposta la

decadenza dell'opponente dalla garanzia per vizi per omessa denuncia entro il termine di cui all'art 1495 cc, nonché la prescrizione della relativa azione di garanzia, essendo decorso più di un anno tra la consegna della merce (avvenuta nel gennaio/febbraio del 2007) e la proposizione della domanda di garanzia con l'atto di opposizione notificato all'opposta in data 18.2.10.

3 – A fronte di dette eccezioni l'opponente non ha fornito, come da onere su di lei incombente, la prova di avere denunciato i vizi entro otto giorni dalla scoperta, sicché già solo per questo motivo la stessa deve ritenersi decaduta dalla garanzia per vizi, la quale ai sensi dell'art. 1495, c. 3 cc non può perciò

neppure essere opposta in via di mera eccezione (essendosi evidentemente comunque prescritta la relativa azione, essendo intercorso più di un anno tra la consegna della merce e la notifica dell'atto di opposizione con cui il diritto alla garanzia è stato fatto valere) al fine di paralizzare la pretesa creditoria dell'opposta.

4 – L'opposizione va perciò rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.

5 – Tenuto conto del fatto che l'opponente, dopo aver proposto l'opposizione, non è mai comparsa in udienza, che la stessa non ha neppure tentato di dimostrare l'intervenuta denuncia tempestiva dei vizi, che i vizi della merce sono stati denunciati nell'atto di opposizione in modo assolutamente generico senza alcuna descrizione della natura e tipologia degli stessi e che l'opponente prima dell'instaurazione del giudizio aveva sempre riconosciuto il suo debito, senza formulare alcuna eccezione e chiedendo anzi dilazioni di pagamento (cfr docc. 1 e 2 di parte opponente), appare di solare evidenza che la proposta opposizione fosse assolutamente defatigatoria ed esclusivamente finalizzata a procrastinare il più possibile il

momento del dovuto pagamento.

Deve pertanto ritenersi che l'opponente abbia resistito alla pretesa creditoria dell'opposta con assoluta malafede, sicché si giustifica pienamente la condanna della stessa alla corresponsione alla controparte, a titolo di sanzione per il predetto comportamento, di una somma di denaro ex art 96, c. 3 cpc.

6 - Detta somma, tenuto conto dell'entità del ritardo nell'accertamento e riconoscimento del credito dell'opposta che l'ingiustificata iniziativa processuale dell'opponente ha determinato, nonché dell'entità del credito rimasto insoddisfatto, può essere equamente determinata nell'importo di euro 2.000,00.

7 - Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e si liquidano nell'importo di euro 2.250,00, di cui euro 850,00 per diritti ed euro 1.400,00 per onorario, oltre spese generali, iva e cpa.

PQM

pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione:

- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
- visto l'art 96, c. 3 cpc, condanna l'opponente al pagamento a favore dell'opposta della somma di euro 2.000,00;
- condanna l'opponente al pagamento a favore dell'opposta della somma di euro 2.250,00, oltre spese generali, iva e cpa, a titolo di rimborso delle spese del giudizio di opposizione.

Così deciso in Mantova il 15.3.11

Il Giudice Dott. Luigi Pagliuca